



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Personale
Stato Giuridico

Repertorio generale n. 497

DETERMINAZIONE n. 71 del 22.02.2013

OGGETTO: Dipendente D.G. A. – Autorizzazione alla fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA l'istanza acquisita al Protocollo n. 4744 del 14.02.2013 con cui il dipendente D.G. A., ha chiesto di poter usufruire del congedo di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, con decorrenza 01.03.2013, per assistere la propria madre, in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;

PRESO ATTO che il beneficio in esame è stato esteso, rispetto ai beneficiari previsti in origine dalla norma, in favore del figlio convivente con sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26.01.2009;

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta che il dipendente ha reso le dichiarazioni prescritte dalla legge e ha prodotto la documentazione dalla quale risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio;

PRESO ATTO che il dipendente ha richiesto di fruire del beneficio di che trattasi nei primi quindici giorni di ciascun mese, con decorrenza 01.03.2013 e fino al 15.02.2014;

VISTO l'art. 4 della Legge 8.3.2000, n. 53, come modificato dall'art. 80, comma 2 L. 350/2000;

VISTO l'art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001, come modificato dall'art. 3, comma 106, della L. 350/2003;

VISTA la Circolare INPDAP 11.05.2004, 31;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Autorizzare il dipendente, a tempo indeterminato e pieno, D.G. A., ad usufruire del congedo di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1°03.2013 al 15.02.2014, per assistenza alla madre disabile;
2. Dare atto che il dipendente usufruirà del suddetto beneficio nei primi quindici giorni di ciascun mese.
3. Stabilire che, durante il periodo di congedo, il dipendente non maturerà le ferie né la tredicesima mensilità, così come ribadito nel parere UPPA 18 marzo 2008 n. 21;
4. Stabilire che venga corrisposta l'indennità mensile, spettante per legge, unitamente alla contribuzione figurativa, nel limite del massimale rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
5. Notificare il presente provvedimento al dipendente interessato.
6. Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Personale parte giuridica e parte economica per il seguito di competenza.

Il Compilatore
(ds)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993